



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE DI PACE DI REGGIO EMILIA**

Il GIUDICE DI PACE di Reggio Emilia, in persona del **dr. ALFREDO CARBOGNANI** ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 4031/16 R.G, promossa da
MARTINELLI MATTEO (AVV. DAVIDE CARLETTI) - contro
PM PIANURA REGGIANA

Conclusioni: il ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento impugnato; l'Amm.ne chiede il rigetto del ricorso.

Oggetto: opposizione avverso verbali

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La PG di RE rilevava e contestava che la parte ricorrente violava l'art. 142 con relativa contestazione anche ex art. 126 bis cds. La parte ricorrente ha proposto ricorso avverso il verbale, opponendo quanto indicato in motivazione

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso può essere fatto da proprietario o conducente, debitori solidali. Dalle risultanze processuali e dalla documentazione agli atti, risultano ragioni per procedere all'annullamento del provvedimento opposto. Infatti nel caso la rilevazione è stata fatta da un mezzo in movimento senza il rispetto dell'art. 142 6 bis al quale non può derogare il DM 15/08/07 Trattasi quindi di uno strumento non idoneo al rilevamento in movimento della velocità. Superfluo l'esame degli altri motivi

PER QUESTI MOTIVI

Il GIUDICE DI PACE di Reggio Emilia, visto l'art. 23 L. 689/81, sulle conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando

ACCOGLIE

l'opposizione proposta da **MARTINELLI MATTEO (AVV. DAVIDE CARLETTI)** avverso verbale della **PM PIANURA REGGIANA** n 70K/16 e **ANNULLA**

gli atti opposti Spese compensate.

Reggio Emilia 2.12.16

IL GIUDICE DI PACE
Dr. Alfredo Carbognani

Il Cancelliere

Depositato in Cancelleria il _____
Il Cancelliere